

(N. 2470-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 1952 (V. Stampato N. 1886)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1952

Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione ministeriale che ha accompagnato questo disegno di legge alla Camera dei deputati, dalla quale ci è pervenuto approvato senza modificazioni o aggiunte, ha fatto presente che la gestione dei lavori marittimi attualmente è frazionata in 40 uffici del Genio civile, nei quali essa è quasi sempre affidata a personale tecnico non specializzato.

Invero, la progettazione e l'esecuzione delle opere marittime richiedono una competenza tecnica speciale. Basti accennare alle opere foranee e ai banchinamenti da eseguirsi in gran parte sotto acqua e tali da resistere all'azione

di forze difficilmente determinabili; agli arredi portuali (capannoni, gru elettriche, elevatori e altri mezzi meccanici di carico); agli impianti ferroviari, ecc.: lavori e impianti di altissimo costo e che comportano gravi impegni per lo Stato; e che pertanto richiedono di essere trattati da funzionari particolarmente all'uopo preparati.

« Errori di concezione — dice la relazione — nella soluzione di problemi marittimi comportano perciò (come è dimostrato dall'esperienza di non pochi casi) conseguenze assai gravi, per la creazione di opere non idonee alla difesa dei bacini portuali, dalle traversie e dagli insab-

biamenti; ed in siffatti casi, poi, lo Stato viene a trovarsi nell'alternativa o di lasciare in essere opere non rispondenti o rispondenti solo in parte alla loro funzione, o di dover spendere altre ingenti somme per porre riparo agli errori tecnici accertati».

La necessità di personale specializzato per la materia marittima fu sentita anche in passato, per cui furono creati gli Uffici del Genio civile marittimi di Livorno, Napoli, Venezia e Trieste, che si occupavano dei rispettivi porti che sono fra i più importanti; mentre per il porto di Genova provvedeva e tutt'ora provvede l'Ufficio tecnico del Consorzio autonomo del porto stesso; e così poterono formarsi funzionari di rara competenza in opere portuali e affermarsi una tradizione tecnica che giovò molto allo Stato per la sistemazione e l'ampliamento di numerosi scali marittimi e per la difesa delle spiagge più esposte.

Ma, con la soppressione di tali uffici, avvenuta nel 1933, e il passaggio della relativa competenza ai 40 uffici del Genio civile, di quel personale specializzato sono rimasti alcuni geometri prossimi ad essere collocati a riposo per limiti di età, e qualche anziano elemento direttivo, che fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Non meno importanti di queste sono le considerazioni fatte circa la funzione economica degli scali marittimi; che deve appunto essere valutata per le decisioni da prendere per la esecuzione di nuove opere marittime o per il miglioramento delle opere esistenti.

In tali casi, devesi appunto tenere presente: la reale importanza e le esigenze economiche del retroterra effettivamente servito dal porto di cui trattasi; le attrezzature da apprestarsi, in relazione alla quantità e alla qualità dei traffici di ciascun porto; la necessità di coordinare le esigenze e le possibilità di ciascun porto con il sistema delle comunicazioni stradali, ferroviarie o fluviali: onde la valutazione di ciascun problema portuale nel quadro delle esigenze della attività e delle possibilità produttive della nazione.

Appare evidente che queste valutazioni debbono essere nuovamente avocate agli organi centrali del Ministero dei lavori pubblici, che sembrano i soli che possono effettuarle, con

la cooperazione delle altre Amministrazioni centrali (Ministero della marina mercantile, dell'industria, della agricoltura, della difesa).

Con il presente disegno di legge viene disposto quanto segue:

1° Il disimpegno di tutta l'attività in materia marittima è trasferito dagli uffici ordinari del Genio civile, a otto uffici speciali marittimi, con sede rispettivamente in Genova, Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Ancona, Venezia, con le competenze territoriali determinate nella tabella allegata al disegno stesso.

Le sedi e le competenze di tali uffici potranno essere modificate entro cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri;

2° Le sezioni autonome di zona per il servizio di esecuzione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia istituite con l'articolo 3 del decreto reale 5 luglio 1934 (pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » n. 26 dell'11 settembre 1934) sono soppresse;

3° Rimangono immutate la competenza e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi, di cui al regio decreto 5 luglio 1934 (articoli 1 e 2) e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943;

4° La competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici; e le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, ad uno o più ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5° Il nuovo ordinamento dei servizi entrerà in vigore con l'inizio dell'anno finanziario successivo alla pubblicazione della legge.

Si fa presente che la riforma proposta non comporterà alcun aumento di spesa, perchè anche l'onere che si incontrerà per la istituzione di taluni nuovi uffici, sarà largamente compensato dalla economia di personale che deriverà concentrando la materia marittima, ora sparsa in 40 uffici del Genio civile, negli 8 uffici specializzati.

La relazione ministeriale assicura invece che nessun aumento di posti direttivi sarà necessario, e che nessun maggiore onere si incon-

trerà per l'accentramento della materia marittima dai Provveditorati alle opere pubbliche, al Ministero.

Il Ministro del tesoro ha riconosciuto ciò e ha aderito alla proposta.

Anche il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha dato parere favorevole alla proposta e ha messo in evidenza l'urgenza della sua attuazione.

Questo disegno di legge, dopo essere stato esaminato in sede legislativa dalla VII Commissione della Camera dei deputati, su richiesta della minoranza della Commissione mede-

sima, è stato sottoposto alla discussione e al voto della Camera.

Uguale vicenda ha incontrato presso la 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato; la maggioranza della quale, onorevoli colleghi, vi rivolge invito a confermare la votazione dell'altro ramo del Parlamento, per realizzare il più presto possibile questa semplice riforma, che — senza nessun aggravio per il bilancio dello Stato — si mostra idonea a disciplinare una così importante attività del Ministero dei lavori pubblici.

CANEVARI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dei lavori pubblici.

Le sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia istituito con l'articolo 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.

Rimangono immutate la competenza e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943.

### Art. 2.

A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Rimane ferma la competenza del Magistrato alle acque di Venezia nella materia di polizia lagunare, di cui al regio decreto 18 giugno 1936, n. 1853.

### Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferrite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ad uno o più ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

### Art. 4.

Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione all'entità dei lavori e alla loro più sollecita esecuzione, potranno essere apportate modifiche alla competenza territoriale e alle sedi degli uffici del Genio civile per le opere marittime di cui al precedente articolo 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

### Art. 5.

Il nuovo ordinamento dei servizi per le opere marittime entrerà in vigore con l'inizio dell'anno finanziario successivo alla pubblicazione della presente legge.

La gestione amministrativa e contabile degli appalti e forniture eseguiti nei limiti delle autorizzazioni disposte ed impegni assunti con provvedimenti di data anteriore a tale passaggio rimane nella competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

## TABELLA DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME

SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1. - Genova . . . . .	Litorale dal confine con la Francia al confine fra le provincie di Pisa e Livorno.
2. - Roma . . . . .	Litorale dal confine fra le provincie di Pisa e Livorno a quello fra le provincie di Latina e Napoli.
3. - Napoli . . . . .	Litorale del confine fra le provincie di Latina e Napoli al confine fra le provincie di Cosenza e Matera.
4. - Bari . . . . .	Litorale dal confine fra le provincie di Cosenza e Matera al confine fra le provincie di Foggia e Compobasso.
5. - Ancona . . . . .	Litorale dal confine fra le provincie di Foggia e Campobasso al confine fra le provincie di Forlì e Pesaro.
6. - Venezia . . . . .	Litorale del confine fra le provincie di Forlì e Pesaro al confine dello Stato Libero di Trieste.
7. - Palermo . . . . .	Litorale della Sicilia.
8. - Cagliari . . . . .	Litorale della Sardegna.

*N. B.* — Le isole minori seguono la competenza stabilita per il litorale della provincia a cui appartengono.